

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **291/2004** (ECLI:IT:COST:2004:291)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ZAGREBELSKY** - Redattore: **FINOCCHIARO**

Camera di Consiglio del **26/05/2004**; Decisione del **13/07/2004**

Deposito del **28/07/2004**; Pubblicazione in G. U. **04/08/2004**

Norme impugnate:

Massime: **28767**

Atti decisi:

N. 291

## ORDINANZA 13 - 28 LUGLIO 2004

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64 (*Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno*), promosso con ordinanza del 17 marzo 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sul ricorso proposto da D.R.E. Campania - Sez. di Napoli contro Centro Fisioterapico Mediterraneo s.r.l., iscritta al n. 675 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2003.

*Visto* l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

*udito* nella camera di consiglio del 26 maggio 2004 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

*Ritenuto* che la Commissione tributaria regionale di Napoli, con ordinanza del 17 marzo 1999 (pervenuta a questa Corte il 18 agosto 2003), ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64 (*Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno*), in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione;

che il giudice rimettente ha rilevato che il "soggetto tributario" (evidentemente parte in causa) è stato istituito con atto notarile del 18 luglio 1984 e che ad esso non è applicabile l'art. 14, quinto comma, della legge citata, secondo cui per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali, la riduzione a metà dell'IRPEG, di cui all'art. 105, primo comma, del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (*Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno*), è sostituita dall'esenzione totale decennale;

che tale disciplina determinerebbe disparità di trattamento in fattispecie in cui "un'impresa più vecchia e una più giovane, che svolgono la stessa attività in diverso territorio, ricevono un diverso trattamento tributario", "con indubbia ricaduta sul regime della concorrenza", tenendo conto, inoltre, che non si tratta di legge tributaria a contenuto tipico, che può disporre delle modalità anche temporali della sua applicazione, ma di legge che persegue uno scopo non fiscale, quale è quello di incentivare l'attività imprenditoriale nelle aree meno favorite;

che, quanto alla rilevanza, il giudice rimettente deduce che "è rilevante stabilire se la predetta norma sia o meno costituzionalmente legittima";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che sia dichiarata l'inammissibilità della questione, in difetto di ogni motivazione, da parte del giudice *a quo*, sulla rilevanza della questione sollevata nel giudizio di merito, mancando ogni riferimento all'oggetto di quest'ultimo;

che, comunque, la questione sarebbe infondata, poiché la decisione di incentivare le imprese operanti nel mezzogiorno, in un determinato momento storico, rientrerebbe nelle scelte discrezionali del legislatore, giustificate da finalità di ordine economico-sociale, senza che il trattamento fiscale favorevole per le imprese di nuova costituzione possa incidere sulla libertà di iniziativa economica delle vecchie imprese, che fruiscono già dell'aliquota dell'IRPEG al 50 per cento.

*Considerato* che nell'ordinanza di rimessione difetta ogni ragguaglio sulla fattispecie, ad eccezione del fatto che il "soggetto tributario" è stato istituito con atto notarile del 18 luglio 1984 e che ad esso non è dunque applicabile l'esenzione totale decennale dall'IRPEG;

che, sotto il profilo del contrasto con i parametri richiamati, a parte la violazione dell'art. 3 della Costituzione, nessuna motivazione è data in ordine al prospettato contrasto con l'art. 53 Cost., mentre la violazione dell'art. 41 Cost. è dedotta dal timore di ricaduta della disciplina sul regime della concorrenza;

che nella stessa ordinanza manca qualsiasi motivazione sulla rilevanza, enunciata apoditticamente, nel senso che "è rilevante stabilire se la predetta norma sia o meno costituzionalmente legittima";

che va dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza che difetta della descrizione della fattispecie del giudizio *a quo*, e che è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza, solo apoditticamente enunciata (*ex plurimis*: ordinanze n. 231 e n. 141 del 2003; n. 495 e n. 385 del 2000; n. 53 del 1999).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64 (*Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno*), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 13 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*